



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

N

/2012

Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale ed in persona dei magistrati

dott. \_\_\_\_\_ *Presidente*

dott. \_\_\_\_\_ *Giudice*

dott. \_\_\_\_\_ *Giudice relatore*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RIUNITO in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale del \_\_\_\_\_ nel procedimento di reclamo iscritto al n. \_\_\_\_\_ J., avente ad oggetto: *reclamo avverso ordinanza di rigetto di sospensione della delibera di esclusione del socio ex art.2287 c.c.*, vertente

TRA

ALPHA

in proprio e quale comunionista della quota della BETA di proprietà del de cuius GAMMA rappresentato e difeso dagli Avv. ti \_\_\_\_\_ giusta procura in atti, con i quali elettivamente domicilia in \_\_\_\_\_, alla via C presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

*RICORRENTE*

E

DELTA, EPSILON, ZETA E ETA

\_\_\_\_\_ , rappresentati e difesi, giusta procura a margine della memoria difensiva di costituzione depositata all'udienza camerale, dagli Avv. \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, unitamente ai quali elettivamente  
domiciliano in \_\_\_\_\_

*RESISTENTI*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione ritualmente notificata (introduttivo del giudizio recante  
il n. \_\_\_\_\_ r.g.), ALPHA \_\_\_\_\_ ) in proprio e quale comunionista

della quota della \_\_\_\_\_ : impugnava innanzi al Tribunale di Torre

Annunziata la decisione assunta dai soci della BETA, DELTA

EPSILON, ZETA, E...ETA \_\_\_\_\_ ) con cui veniva

escluso dalla compagine sociale, comunicatagli il \_\_\_\_\_, assumendone

per insussistenza ed infondatezza dei motivi posti a fondamento della stessa e,

in particolare, per quanto qui interessa, contestava l'addebito concernente

l'asserito utilizzo a fini personali di un bene immobile sito in Napoli al

\_\_\_\_\_ isola \_\_\_\_\_ di proprietà della società che, a suo dire, non gli era

mai stato concesso in uso esclusivo, anzi, in base a quanto risultava dalla

comparsa contenente la decisione di esclusione, risulterebbe locato dalla

BETA alla THETA SRL fin dal lontano \_\_\_\_\_

Richiedeva, pertanto, la sospensione ai sensi dell'art. 2287 c.c. della

delibera impugnata e nel merito il suo annullamento.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la BETA s.n.c. che

insisteva per il rigetto delle domanda.

Con ricorso depositato il \_\_\_\_\_ 2012, ALPHA \_\_\_\_\_ ) formulava la richiesta

cautelare, in corso di causa, di sospensione degli effetti della citata delibera.

Con ordinanza depositata il \_\_\_\_\_ 2012 e comunicata in pari data,

l'adito Giudice istruttore, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia



della delibera di esclusione ritenendo sussistente il grave inadempimento del socio consistente nell'aver utilizzato un bene sociale a fini personali, precisamente "al ALPHA è stato contestato di aver ceduto la detenzione di un immobile della BETA, meglio individuato in atti, alla IOTA s.r.l. in forza di un contratto di prestazione e di servizio, utilizzo conseguito dalla THETA s.r.l. (società composta dal BETA e dalla moglie, .....). .... A parere di questo giudice non vi è dubbio che ciò comporti "grave inadempienza", in quanto la società ha il diritto di disporre dei beni sociali: in tal senso, l'immotivata restituzione conforta l'assunto che il socio abbia anteposto un utile e un interesse personale in luogo di quello sociale. Locare un bene sociale, e, quindi, di terzi, significa anche appropriarsi d'utili che alla società spetterebbero, senza considerare che la sussistenza di una locazione ad essa opponibile rende il cespite meno vantaggioso per una eventuale compravendita";

Avverso tale ordinanza ALPHA ha proposto l'odierno reclamo denunciandone l'erroneità nella parte in cui: 1) ha ritenuto provato che il ALPHA detenesse l'immobile e che lo avesse locato a terzi (ossia alla società IOTA s.r.l.), ricavando la prova di tale addebito esclusivamente da una raccomandata inviata dalla società IOTA s.r.l. (datata ...) e dalla visura camerale della THETA s.r.l.; documenti che, sostiene il reclamante, nulla invece proverebbero circa la sostenuta concessione in uso dell'immobile a ALPHA, né da parte del ALPHA alla THETA s.r.l. o ad altri; 2) ritiene che l'odierno reclamante non avrebbe contestato tale specifico addebito, mentre, invece, una espressa contestazione al riguardo sarebbe contenuta a pagina 16 del proprio atto di citazione, ove vi

g



è dedicato un apposito paragrafo; 3) ha sostenuto che incombesse sul socio escluso l'onere di provare l'esistenza di un titolo che potesse legittimare la THETA s.r.l. o meglio il ALPHA a cedere l'immobile a terzi, quando, invece, era onere della società fornire la prova della concessione dell'immobile in uso escluso al socio.

In sede di reclamo, ALPHA, pur denunciando i vizi della ordinanza, ha prodotto la copia del un contratto di locazione asseritamente intercorso tra la BETA s.n.c e la società THETA s.r.l., evidenziando che la conferma del menzionato rapporto, strumentalmente taciuto dalla società, sarebbe ricavabile dai bilanci della stessa società ove vengono riportati crediti verso la THETA s.r.l. pari a euro 2 per canoni di locazione.

Instauratosi il contraddittorio, i reclamati eccepivano: 1) la carenza di legittimazione passiva dei soci convenuti, in quanto nel giudizio *de quo* legittimata passiva è esclusivamente la società, di giusa che il reclamo sarebbe inammissibile; 2) la mancanza di data certa e la falsità del contratto di locazione prodotto dalla controparte che, secondo i resistenti, emergerebbe con evidenza dalla confusione in cui sarebbe incorso il redattore tra euro e lire; veniva poi disconosciuta la conformità della copia prodotta all'originale del presunto contratto nonché il contenuto e della firma apposta dall'ex amministratore GAMMA altresì sull'originale del contratto esibito in udienza; 3) l'infondatezza degli assunti avversi, in particolare, veniva evidenziato che il credito risultante nel bilancio della BETA nei confronti della THETA s.r.l. nulla proverebbe circa l'esistenza di un rapporto di locazione tra le due società; trattandosi - a dire dei resistenti - di un credito in sostanza fittizio ed inserito dal ALPHA cui era affidata la gestione amministrativa-



contabile della società, per esigenze fiscali della THETA s.r.l., - sostiene la società che tale fu la giustificazione fornita da ALPHA al genitore ed amministratore della BETA. Sostenevano i resistenti che, in realtà, l'immobile era stato messo nella disponibilità di ALPHA ad uso studio privato, tuttavia, questi, ancorchè avesse trasferito il proprio studio altrove, in luogo di restituire l'immobile alla BETA lo avrebbe concesso in locazione alla società IOTA s.r.l. facendo figurare che il rapporto era stato instaurato con la THETA s.r.l.. Di qui la responsabilità del socio che non avrebbe mai corrisposto alcunchè alla BETA per la detenzione dell'immobile, con una morosità di entità notevole i cui importi sarebbero stati, quindi, sottratti alla società.

I resistenti concludevano, quindi, per l'integrale rigetto del reclamo e nell'impugnare incidentamente l'ordinanza, nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti e non provati gli ulteriori motivi di esclusione, ne chiedevano la riforma parziale.

Il Tribunale all'udienza camerale del 2, acquisita documentazione agli atti, si riservava la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta dagli odierni reclamati siccome tardiva, invero la stessa risulta proposta solo in data e dunque ben oltre il termine perentorio *ex lege* previsto e decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta ad opera della cancelleria a mezzo pec in data

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata e conseguente inammissibilità del reclamo,



atteso che, secondo il maggioritario orientamento della S.C., deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio anche mediante la citazione personale di tutti i soci, -come avvenuto nel caso in esame-, considerata quale modalità equipollente alla citazione della società in persona del legale rappresentante. Invero, nei confronti di una società di persone, il contraddittorio deve considerarsi regolarmente instaurato quando, indipendentemente dalla formale citazione del legale rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci se, risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società. (cfr. cass. Cassazione civile sez. I del 08 aprile 2009 n. 8570; Cass. 23 maggio 2006 n. 12125). Nel caso in esame non può dubitarsi che la domanda del ..... ) sia rivolta alla società alla quale, con la propria domanda, chiede in sostanza far nuovamente parte.

Ciò detto in via preliminare, l'esame, sia pur solo sommario, degli atti di causa e delle doglianze sollevate con l'odierno reclamo porta a ritenere lo stesso meritevole di accoglimento.

Giova evidenziare che l'odierno reclamo fa leva principalmente sulla errata osservanza, nella ordinanza reclamata, del criterio che regola il riparto dell'onere probatorio nel giudizio ex art. 2286 c.c..

Al riguardo, si premette, che appare pienamente condivisibile il principio affermato in giurisprudenza, e peraltro richiamato anche dal primo giudice, secondo cui nel giudizio promosso in opposizione alla delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. è onere della parte opposta provare i fatti costitutivi del diritto di deliberare l'esclusione del socio in conformità a

P



quanto prescritto dall'art. 2286 c.c., essendo essa parte attrice sostanziale del giudizio ed invocando il diritto di escludere un altro socio; per cui, in difetto di prova dei fatti costitutivi predetti, può essere accolto il ricorso proposto dall'opponente per la sospensione della delibera di esclusione. (cfr. in tal senso Trib. Napoli ord. 8.5.2001; cass. n. 6452 del 8.7.1994).

Orbene, in ossequio ai principi sopra richiamati, occorre verificare se le contestazioni mosse al ALPHA e poste a base della risoluzione del rapporto trovino adeguato riscontro probatorio nella documentazione in atti.

Deve in primo luogo rilevarsi che - come evidenziato in sede di reclamo - il ALPHA ha espressamente contestato l'addebito mosso gli dalla società relativamente all'uso dell'immobile (cfr. a pagina del proprio atto difensivo), pertanto, e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice reclamato, alcuna prova del fatto costitutivo posta a base dell'esclusione avrebbe potuto trarsi dalla sostenuta non contestazione del ALPHA.

Nel caso in esame, il fatto costitutivo l'esclusione potrebbe, a ben vedere, essere ricavato solo in via presuntiva dalla missiva spedita dalla società LOTA s.r.l. al procuratore della BETA con la quale la prima società si opponeva alla restituzione dell'immobile, sostenendo di detenerlo legittimamente in virtù di un contratto di prestazione di servizi stipulato con la società T#ETA s.r.l., di cui - come emerge dalla visura della camera di commercio - ALPHA risulta essere proprietario di alcune quote, benchè non rivesta la carica di amministratore.

Ebbene, pur volendo in tesi ritenere che quanto sostenuto dalla LOTA s.r.l. nella menzionata missiva risponda al vero e procedendo per presunzioni, le stesse non appaiono precise, gravi e



concordanti.

Come già evidenziato, i resistenti a sostegno dei propri assunti depositano esclusivamente la missiva del \_\_\_\_\_ la visura camerale della \_\_\_\_\_ THETA s.r.l. e nell'indice atti della memoria depositata in sede di reclamo menzionano al n. \_\_\_\_\_ ) la visura ordinaria della IOTA \_\_\_\_\_ s.r.l., non rinvenuta tuttavia tra i documenti allegati alla memoria stessa. Alla luce della documentazione in atti e pur volendo ritenere - sebbene non si rinvenga la visura- che la sede legale della IOTA \_\_\_\_\_ s.r.l. coincida con l'ubicazione dell'immobile di proprietà della BETA, gli indizi che da tali documenti si traggono non appaiono né gravi né concordanti. Invero la circostanza che società IOTA \_\_\_\_\_ s.r.l. attualmente occupi l'immobile in proprietà della reclamata confligge con quanto emerge altresì dalla visura camerale della \_\_\_\_\_ s.r.l. che risulta avere la sede legale presso lo stesso immobile; a tacer d'altro, appare davvero singolare che due società di capitali abbiano la propria sede legale presso lo stesso immobile. Altrettanto peculiare, segnatamente sotto il profilo giuridico, è che un "contratto di prestazione di servizi" (così definito nella missiva del \_\_\_\_\_ ) possa attribuire la legittima detenzione di un immobile. Singolare appare altresì il comportamento della BETA che, sulla base delle sole affermazioni rese dalla società IOTA \_\_\_\_\_ s.r.l. nella sopra indicata missiva, in luogo di assumere notizie sulla legittimità della occupazione del proprio immobile da parte della società ovvero della THETA s.r.l., decida di deliberare l'esclusione del proprio socio.

Non appare condivisibile, poi, la conclusione cui giunge il primo Giudice che imputa al ALPHA \_\_\_\_\_ un comportamento formalmente



riconducibile alla sola THETA s.r.l., valorizzando il collegamento tra quest'ultima e ALPHA o, emergente in parte dalla visura camerale della THETA s.r.l., da cui risulta che il 50% delle quote è in proprietà di ALPHA ancorchè non rivesta alcun ruolo gestionale e rappresentativo, poteri risulta invece attribuiti all'altro socio ed amministratore unico della società, tale che, come dichiarato dalle parti e comunque non contestato, è la moglie del ALPHA. Nonostante l'indubbio collegamento esistente tra il ricorrente e la società, non può tuttavia ritenersi che il menzionato legame coniugale e la titolarità di quote della società THETA s.r.l., faccia venir meno il dato giuridico-formale rappresentato dal fatto che altri (ossia e non ALPHA, amministra e rappresenta la THETA s.r.l. nè la scissione esistente nell'ambito delle società di capitali, tra la responsabilità della società e quella dei singoli soci, tra l'altro non amministratori. Nel caso in esame, quindi, pur configurandosi un comportamento illecito, contrattuale o non, potenzialmente idoneo a cagionare un danno alla società resistente, lo stesso non appare direttamente addebitabile al ALPHA bensì alla THETA s.r.l. che, indubbiamente deteneva, non rileva se legittimamente o meno, l'immobile.

Da ultimo, deve osservarsi che, sebbene la BETA abbia in tale sede disconosciuto il contratto di locazione tra la BETA alla THETA s.r.l., prodotto in copia dal ALPHA, dall'esame degli atti emerge che la società era comunque pienamente consapevole che la THETA s.r.l. occupasse l'immobile al e. In tal senso depone la copiosa corrispondenza, prodotta dalla stessa resistente e risalente fin al lontano anno 2000 perlopiù inviata dall'amministratore della BETA s.n.c. alla THETA s.r.l. all'indirizzo coincidente con quello dell'immobile in contestazione, per cui non può che



concludersi che la BETA s.n.c. fosse ben consapevole che la \_\_\_\_\_ s.r.l. occupasse (non rileva se legittimamente o meno) l'immobile; detenzione evidentemente tollerata dall' BETA s.n.c. che, infatti, non risulta aver mai richiesto né la restituzione del proprio bene né il pagamento di canoni di locazione e/o di indennità di occupazione o di oneri condominiali. Pertanto non appare allo stato legittima la decisione della società che a distanza oltre dieci anni, lamenta la mancata restituzione dell'immobile ed il mancato pagamento di canoni da parte del ALPHA o e/o, seguendo la disinvoltata commistione dalla stessa operata tra persona fisica e società di capitali, dalla THETA s.r.l. - restituzione e pagamenti tra l'altro mai formalmente richiesti né all'uno né all'altra società, ponendo tale fatto, un uno alla asserita ma non adeguatamente documentata cessione a terzi (ossia alla \_\_\_\_\_ s.r.l.), a fondamento del provvedimento di esclusione del socio.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ALPHA \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza del \_\_\_\_\_, accoglie il medesimo reclamo e, per l'effetto, revoca la suddetta ordinanza e sospende l'efficacia della delibera di esclusione del \_\_\_\_\_

Trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa, non deve farsi luogo a pronuncia sulle relative spese essendone rimessa la corrispondente statuizione al giudice del procedimento di merito al suo esito.

Torre Annunziat. \_\_\_\_\_ 2013

Il Presidente

*N*

Il giudice relatore

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
DEPOSITATO NEGLI ANCELLERIA  
IL \_\_\_\_\_  
IL FONZIONARIO CAUSALIZIARIO